



TRIBUNALE DI SALERNO

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Dr.ssa Lia Di Benedetto ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro iscritta al n° 4621/10 R.G. Lavoro

TRA

Forte Mattia, rapp.to e difeso dall'Avv. D. Ventura;

- ricorrente -

E

MIUR, in persona del legale rapp.nte pt, rapp.to e difeso

dall'Avvocatura dello Stato;

- convenuto -

DISPOSITIVO

- rigetta il ricorso;

- condanna il ricorrente alle spese, liquidate in complessivi € 1.800,00 oltre IVA e CAP come per legge.

FATTO

Con ricorso depositato in data 7/6/10, il ricorrente, premesso di avere presentato, al compimento del 65° anno di età, in data 14/1/03 domanda di permanenza in servizio per un biennio ai sensi dell'art. 16 DLgs n. 503/92; che la domanda veniva accolta;

N° 4557/2011 Sent.

N° \_\_\_\_\_ R. Gen

N° 29654 Cron.

di avere poi presentato in data 7/12/05 domanda di proroga del servizio fino al 70° anno di età ex art. 1 quater legge n. 186/04, alla quale il Ministero non dava risposta; di essere stato invece collocato a riposo con decreto n. 3975 del 2/3/06 a decorrere dal 1/12/06; che doveva ritenersi formato il silenzio-assenso sull'istanza del 7/12/05; di avere già adito il TAR per sentire dichiarare formato il silenzio-assenso, ma tale organo dichiarava il difetto di giurisdizione; adiva il Giudice del Lavoro, chiedendo di dichiarare formato il silenzio-assenso e di accertare il diritto al mantenimento in servizio fino al 70° anno di età, con ricostruzione del trattamento economico e previdenziale, nonché di condannare il convenuto al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, con vittoria di spese.

Nel costituirsi in giudizio il MIUR deduceva l'infondatezza della pretesa e ne chiedeva il rigetto.

All'udienza di discussione i difensori delle parti concludevano come in atti e il Giudice decideva con lettura contestuale del dispositivo e dei motivi di fatto e di diritto.

#### DIRITTO

Il ricorso non è fondato.

Come eccepito dal Ministero in memoria difensiva, l'art. 1 quater del DL n. 136/04 conv. in legge n. 186/04 - posto dal ricorrente a base della pretesa azionata - è stato abolito dall'art. 33, co. 1, del DL n. 223/06 conv. in legge n. 248/06.

L'art. 1 quater del DL n. 136/04 conv. in legge 186 2004, così stabiliva:

**“1-quater.** *Integrazione delle disposizioni sulla prosecuzione del rapporto di lavoro ei dipendenti pubblici oltre i limiti di età per il collocamento a riposo.*

1. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «È inoltre data facoltà ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno d'età. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti, in funzione dell'efficiente andamento dei servizi e tenuto conto delle disposizioni in materia di riduzione programmata del personale di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nonché all'articolo 34, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 3, commi 53 e 69, della

legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le amministrazioni, inoltre, possono destinare il dipendente trattenuto in servizio a compiti diversi da quelli svolti. I periodi di lavoro derivanti dall'esercizio della facoltà di cui al secondo, terzo e quarto periodo del presente comma non danno luogo alla corresponsione di alcuna ulteriore tipologia di incentivi al posticipo del pensionamento né al pagamento dei contributi pensionistici e non rilevano ai fini della misura del trattamento pensionistico».

**L'art. 33, co. 1**, invece (rubricato "*Trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici*"), ha disposto che:" 1. Il secondo, terzo, quarto e quinto periodo dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono soppressi.

2. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nei confronti dei quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia stata accolta e autorizzata la richiesta di trattenimento in servizio sino al settantesimo anno di età, possono permanere in servizio alle stesse condizioni giuridiche ed economiche, anche ai fini del trattamento pensionistico, previste dalla normativa vigente al momento dell'accoglimento della richiesta".

Nel caso di specie, pertanto, non solo la possibilità per il dipendente pubblico di chiedere il mantenimento in servizio fino al 70° anno di età è stata abolita, ma al momento della entrata in vigore del DL n. 223 del 4/7/06 la domanda avanzata dal ricorrente non era stata accolta, né l'Amministrazione aveva autorizzato la permanenza in servizio.

Né può ritenersi formato il silenzio-assenso sulla domanda del 7/12/05, o comunque riconoscere in questa sede il diritto al mantenimento in servizio.

Alla luce del chiaro dettato normativo, infatti, detta permanenza deve essere autorizzata espressamente dalla P.A., e necessita altresì della previa valutazione discrezionale circa le esigenze di servizio, la particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente e il fabbisogno del personale, nel rispetto dei limiti stabiliti in materia di riduzione programmata dei dipendenti.

Trattasi di valutazione che, appunto in quanto discrezionale e riservata unicamente all'Amministrazione, si sottrae ad un intervento sostitutivo in questa sede.

Quanto infine ai lamentati danni, trattasi di pretesa che, oltre ad essere infondata alla stregua di quanto sopra, è tuttavia anche sfornita di qualsivoglia riscontro probatorio.

La parte ricorrente non ha infatti dedotto nulla di specifico, né in fatto né in diritto, e non ha neppure allegato idonea documentazione, limitandosi invece nell'atto introduttivo ad

invocare l'espletamento della consulenza tecnica di ufficio. Tuttavia tale richiesta appare meramente speculativa ed inammissibile, atteso che, come è noto, "Le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente .... demandandosi al consulente l'accertamento di determinate situazioni di fatto, giacchè, anche in siffatta ipotesi, è necessario che le parti stesse deducano quantomeno i fatti e gli elementi specifici posti a fondamento di tali diritti" (Cass. civ., Sez. III, 26/11/2007, n. 24620).

"La consulenza tecnica di ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al

*c.t.u. anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse" (Cass. civ., Sez. III, 14/02/2006, n. 3191).*

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Le spese seguono la soccombenza.

Salerno, 26/10/11.

Il Giudice

Dr.ssa Lia Di Benedetto

